



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2811/2019
depositato il 20/06/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 256/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LECCO
contro:

proposto dall'appellante:

2

difeso da:

2.

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2811/2019

UDIENZA DEL

19/11/2019 ore 09:30

N°


4846/2019

PRONUNCIATA IL:
19 novembre 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02 dicembre 2019

Il Segretario


Loredana Calderini



R.G.A. 2811/2019

Appello avverso la sentenza n. 256/1/2018, sez. n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, del 21 novembre 2018, depositata in data 5 dicembre 2018.

APPELLANTE: REDI s.r.l.

APPELLATA: Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Lecco

* * *

La controversia qui in discussione trae origine dalla notifica di un atto di contestazione emanato dall'ufficio provinciale di Lecco, con il quale l'agenzia delle entrate contestava le compensazioni effettuate nell'anno 2012, avendo riscontrato il superamento del limite di € 516.456,90, previsto per ciascun anno solare, in relazione al quale veniva altresì irrogata la sanzione del 30% sull'importo compensato in eccedenza (€ 37.434,56.=). Con ricorso presentato in data 22 febbraio 2018, la società impugnava l'atto di contestazione, sostenendo di aver correttamente effettuato i pagamenti mediante compensazione, in quanto riteneva che il limite di € 516.456,90 dovesse essere riferito, non già all'anno solare, ma all'anno d'imposta. La CTP di Lecco, con la sentenza n. 256/01/2018, oggi gravata dal presente appello, respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, stante il chiaro tenore letterale della normativa di riferimento.

L'odierna impugnante proponeva quindi appello ribadendo le proprie argomentazioni concernente la locuzione "anno d'imposta", che sarebbe stata sostituita con quella "anno solare", rendendo però del tutto incomprensibile la seguente parte della disposizione, che prevede che la compensazione "deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva". Riteneva quindi che il giudicante avesse mal interpretato la normativa, giudicando come eccedenti le compensazioni effettuate fino al 16 febbraio del 2012, giacché relative al 2011. Invocava poi l'applicazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, argomentando in ordine all'esistenza di un'obiettiva condizione di incertezza normativa. Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza n. 256/1/2018, pronunciata dalla sez. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, il 21 novembre 2018, con vittoria di spese e onorari.

L'ufficio si costituiva in giudizio, in data 11 luglio 2019, sostenendo invece la bontà della decisione del primo giudice. In particolare, richiamava il testo dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 158/2015, a norma del quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di*



imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare". Riteneva quindi chiara la norma, laddove pone in correlazione il limite di € 516.456,90 al singolo anno solare, disposizione che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sostituiva il precedente riferimento all'anno d'imposta, proprio al fine di garantire allo Stato un certo gettito annuale. Con specifico riferimento all'invocata applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, l'ufficio evidenziava il fatto che si trattasse evidentemente di nuovo motivo, mai ritualmente dedotto in primo grado, come tale inammissibile. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto dell'appello di controparte, con vittoria di spese e onorari.

In data 25 ottobre 2019, l'appellante depositava un'ulteriore memoria, con la quale replicava alle controdeduzioni dell'ufficio, soffermandosi in particolare sulla possibilità per la Commissione Tributaria Regionale adita di disapplicare le sanzioni amministrative irrogate, in ragione della sussistenza di obiettive condizioni d'incertezza, mai smentite dalla agenzia resistente.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. La sentenza di primo grado viene confermata *in toto* in quanto appare *prima facie* completa ed esaustiva. L'AdE di Lecco notificava alla società atto di contestazione, mediante il quale comunicava di aver controllato le compensazioni effettuate nell'anno 2012 e, riscontrato il superamento del limite di € 516.456,90, di aver irrogato la sanzione del 30% sull'importo compensato in eccedenza, pari a € 37.434,56. Con tempestivo ricorso la società impugnava l'atto di contestazione emesso dall'ufficio, sostenendo di aver correttamente effettuato i pagamenti mediante compensazione, in quanto il limite di € 516.456,90 era riferibile, non già all'anno solare, ma all'anno d'imposta. Il primo giudice rigettava il ricorso e la società impugnava la sentenza qui gravata. Su tali premesse, questo Giudice d'appello, così decide.

La società ritiene che il limite delle compensazioni sia riferibile all'anno d'imposta e non all'anno solare e che le compensazioni effettuate in data 16 gennaio 2012 e in data 16 febbraio 2012, per un totale di € 37.434,56 vadano scomutate dal totale, in quanto riferibili all'anno d'imposta 2011.

Al fine di legittimare la propria condotta, la società cita l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 241/1997, secondo la cui lettera, i versamenti delle imposte possono essere effettuati con eventuale compensazione di crediti dello stesso periodo, compensazione che deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Tale disposizione, secondo il Collegio giudicante,



fornisce le regole sul l'utilizzo dei crediti, senza dire nulla sul limite massimo di compensazioni effettuabili.

Tale limite si rinviene, invece, nell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. 158/2015, secondo la cui lettera *"a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili a' sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516.456,90 euro, per ciascun anno solare"*.

Come si vede, la norma è chiara nel mettere in correlazione il limite dell'importo sopra citato, al singolo anno solare. Il riferimento all'anno solare sostituiva il precedente riferimento all'anno d'imposta, proprio al fine di garantire allo Stato un certo gettito annuale. La condotta di parte appellante risulta, pertanto, contraria non solo alla lettera della legge, ma anche alla *ratio* di quest'ultima, volta ad evitare squilibri nel gettito fiscale annuo.

La società invoca, inoltre, l'applicazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente sostenendo che la sanzione non sarebbe irrogabile, stante la sussistenza di *"obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"*. Il motivo è nuovo e, pertanto, deve essere respinto. Tale questione poteva essere ritualmente introdotta solo con il ricorso di primo grado e non nell'atto di appello. Ciò perché il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex-art. 24, esclusivamente in caso di *"deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"* (da ultimo sentenza n. 15051/2014 Corte di cassazione).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, è evidente la violazione degli articoli 21, 24 del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 61 DPR. 600/1973 dato che la società chiede al collegio d'appello di pronunciarsi su una questione, sollevata per la prima volta nel presente giudizio.

Sono queste le ragioni per le quali la pronuncia di primo grado viene confermata *in toto* e rigettate le richieste formulate in sede di appello.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il collegio giudicante

P.Q.M.



conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 800,00 (ottocento euro).

Milano, 19 novembre 2019

Il Giudice Tributario rel. est.
dott. Guido Chiametti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Chiametti', written over the printed name.

Il Presidente
avv. Maurizio Sacchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio Sacchi', written over the printed name.